

- 2) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 109 del 4.5.2002.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

16 gennaio 2003

**nella causa C-122/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio** (<sup>1</sup>)

**(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 98/83/CE»)**

(2003/C 44/20)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-122/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor G. Valero Jordana e signora J. Adda) contro Regno del Belgio (agente: signora A. Snoecx), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330, pag. 32), o comunque, non avendone integralmente informato la Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 16 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.*
- 2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 131 dell'1.6.2002.

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

21 novembre 2002

**nella causa C-360/01: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea** (<sup>1</sup>)

**(«Zucchero — Regime dei prezzi — Campagna di commercializzazione 2001/2002 — Regionalizzazione — Zone non deficitarie — Classificazione dell'Italia — Validità dei regolamenti (CE) nn. 1263/2001 e 1260/2001 — Ricorso d'annullamento — Manifesta irricevibilità parziale»)**

(2003/C 44/21)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-360/01, Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza assistito dal sig. G. de Bellis) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra C. Cattabriga) e Consiglio dell'Unione europea (sig. F.P. Ruggeri Laderchi) avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 2001, n. 1263, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/2002 i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco (GU L 178, pag. 60), nella parte in cui tale articolo omette di fissare il prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco per tutte le zone dell'Italia, nonché, per quanto necessario, l'annullamento dell'art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissech, presidente di sezione, R. Schintgen, C. Gullmann, V. Skouris e sig.ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 19 giugno 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è manifestamente irricevibile nella parte in cui esso è diretto contro il Consiglio.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese relative a questa parte del ricorso.*

(<sup>1</sup>) GU C 331, del 24.11.2001.